



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: DOTT. MAURO CRISCUOLO - DIPENDENTE CAMERALE -
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO ESTERNO AI SENSI DELL'ART.
53 DEL D. LGS. 165/2001 E SMI**

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.l. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente;

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 65 del 22 dicembre 2022 con la quale è stata approvata la revisione parziale della macrostruttura e la riarticolazione organizzativa dei Servizi assegnati alle Aree gestionali, così articolate:

I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";

II. Area "Finanze"

III. Area "Anagrafe e patrimonio";

IV "Promozione economica – tutela e regolazione del mercato";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 31 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026";

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 16 del 20 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2024;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 81 del 20 dicembre 2023 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2024;

Considerato che con deliberazione n. 160 del 27/12/2013 la Giunta camerale ha stabilito di fornire supporto logistico, amministrativo e contabile alla società consortile a responsabilità limitata "Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano";

Vista l'istanza acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 27/03/2024, al n. 20148, con la quale il dipendente dell'Ente, Dott. Mauro Criscuolo, con qualifica dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, ha chiesto, ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno a titolo gratuito di presidenza della Commissione che dovrà valutare le offerte per l'eventuale affidamento del servizio di apertura e tenuta del conto corrente bancario nell'ambito di una procedura di affidamento diretto, previa selezione di più operatori economici, il cui avvio è stato deliberato in data 07/03/2024 dal CdA del Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano soc. consortile a r.l.;

Vista la comunicazione a firma del Presidente del menzionato Consorzio, pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente in data 13/03/2024, al n. 17730, con la quale è stata espressa l'esigenza di avvalersi, per la procedura di affidamento di cui sopra, della specifica professionalità del Dott. Mauro Criscuolo;

Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012 entrata in vigore in data 28 novembre 2012 con la quale è stato modificato l'art. 53 del Dlgs. N. 165 del 30 marzo 2001 in materia di "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";

Considerato che l'art. 1, comma 42, lett. b), c), d), e) ed f) della citata Legge n. 190/2012, recita testualmente:

[lett. b] "al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;

[lett. c] "al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

[lett. d] "dopo il comma 7 è inserito il seguente:«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.»;

[lett. e] "il comma 11 è sostituito dal seguente:«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.»;

[lett. f] "al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

e che, pertanto si ravvisa l'inesistenza di situazioni di conflitto ed incompatibilità con le attività dell'Ente;

Visto, altresì, l'articolo 53, comma 1, del Dlgs. N. 165/2001 che recita: "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina;

Considerato che, ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 53, "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";

Atteso che l'articolo 53, comma 7, del Dlgs. N. 165/2001 prevede che: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza";

Dato atto che, in virtù di quanto stabilito dal comma 10 del menzionato art. 53, l'autorizzazione di cui al precedente comma 7 è stata correttamente richiesta all'Ente camerale;

Richiamato il Documento "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche" del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha delineato una serie di principi con l'obiettivo di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 3 bis e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 1, comma 58 bis, della l. n. 662 del 1996);

Rilevato che, nella fattispecie, non si configura alcuna delle incompatibilità di cui al 1 comma dell'art. 53 del decreto 165/2001, in quanto:

non si ravvisa l'esercizio di attività di commercio o industria, ovvero l'esercizio di alcuna professione, o ancora lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di privati o l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, vietato a norma degli artt. 60 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

non si ravvisano le incompatibilità di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

non si ravvisano le incompatibilità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

non si ravvisano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale del Servizio sanitario nazionale;

Atteso che il novellato comma 12, dell'art. 53 del citato D.lgs. 165/01 obbliga l'Ente camerale a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica, nel termine di 15 giorni, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 19 febbraio 1997 (Normativa generale sulle incompatibilità) – Legge 662 del 23 dicembre 1996, articolo 1, commi 56-65, Tempo parziale e disciplina delle incompatibilità, che recita tra l'altro: "... fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extra istituzionale sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; si riferiscono allo svolgimento di libere professioni";

Considerato che la ratio e l'interpretazione più attenta della normativa in materia di incarichi extra-istituzionali di dipendenti pubblici esprime chiaramente l'intenzione del legislatore di imporre limiti assai rigorosi allo svolgimento di tali incarichi esterni da parte del dipendente pubblico che presta attività lavorativa a tempo pieno, e ciò al fine di impegnare in via esclusiva il pubblico dipendente a favore della P.A. per la quale lavora, a fronte di una maggiore concentrazione e auspicata valorizzazione delle risorse umane e per il conseguente raggiungimento di una migliore efficienza dei servizi erogati dall'Amministrazione medesima;

Atteso, pertanto, che l'autorizzazione al conferimento dell'incarico, di natura temporanea ed occasionale, rimane subordinata alla tassativa osservanza delle seguenti essenziali condizioni:

- impegno lavorativo extra istituzionale di natura temporaneo ed occasionale e non prevalente;
- impegno lavorativo extra istituzionale non rientrante tra i compiti dell'ufficio di assegnazione presso l'Ente di appartenenza e non concorrente con le funzioni esercitate presso lo stesso;
- impegno lavorativo extra da svolgere esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro relativo al rapporto di pubblico impiego dovuto e regolato presso la Camera di Commercio, a garanzia del compimento dei doveri e degli obblighi di ufficio che saranno e dovranno essere regolarmente e continuativamente assicurati;
- svolgimento delle attività extra nell'ambito delle compatibili modalità e condizioni che non arrechino e che non comportino, in alcun caso, commistione, pregiudizio, ritardo e/o negativa interferenza, conflitto o danno rispetto alle funzioni e/o alle responsabilità di servizio esercitate presso l'Ente di appartenenza;

Rilevato, pertanto, sulla base degli atti istruttori, che:

non sussistano incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge;

non sussistano esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico;

l'impegno correlato, infatti, non è in contrasto o, in qualche modo, influisce sugli obblighi del dipendente rispetto al rapporto di lavoro in atto con questo Ente né con le pratiche e l'attività dell'ufficio cui lo stesso è addetto;

il tipo di attività per cui è richiesta l'autorizzazione avrà carattere saltuario e occasionale, e non è riferito allo svolgimento di attività di libera professione;

l'attività di cui in premessa sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro presso l'Ente e senza contrasti con compiti e doveri d'ufficio;

Dato atto che, le autorizzazioni all'esercizio di incarichi, sono disposti dagli organi competenti secondo criteri oggettivi che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione;

Richiamato il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Visti i pareri favorevoli espressi dal dott. Massimiliano Fraddanno, responsabile del procedimento, e dalla dott.ssa Emilia De Luca, Capo Servizio AA.GG. e Personale, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di autorizzare, sino al termine dei lavori della commissione, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, s.m.i., il Dott. Mauro Criscuolo a svolgere l'incarico esterno a titolo gratuito di presidenza della Commissione che dovrà valutare le offerte per l'eventuale affidamento del servizio di apertura e tenuta del conto corrente bancario nell'ambito di una procedura di affidamento diretto, previa selezione di più operatori economici, il cui avvio è stato deliberato in data 07/03/2024 dal CdA del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano soc. consortile a r.l.;

di stabilire che l'incarico:

- a) dovrà svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e senza pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- b) non dovrà compromettere, per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente;
- c) non dovrà comportare l'utilizzo di beni, strumentazioni o informazioni di proprietà dell'Ente camerale;

di stabilire, altresì, che il conferimento dell'incarico extra istituzionale di cui trattasi, deve essere effettuato nell'ambito delle condizioni essenziali di svolgimento elencate in premessa, con obbligo di segnalare tempestivamente, da parte del dipendente autorizzato, l'eventuale caso di intervenuta modifica delle condizioni stesse;

di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non derivano, né potranno derivare, oneri a carico dell'Ente camerale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle pubblicazioni sul sito internet dell'Ente - Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato e al Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano soc. consortile a r.l., per quanto di competenza;

di invitare il dipendente a comunicare tempestivamente la conclusione dell'incarico autorizzato con il presente atto;

di incaricare l'Ufficio "Personale" e l'Ufficio "Fisco e Lavoro" di curare gli adempimenti consequenziali.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell'Albo camerale online ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del Procedimento Amm.vo
(dott. Massimiliano Fraddanno)

Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.